



Servizio Risorse Umane (trattamento giuridico),
Politiche Comunitarie, Politiche del Lavoro
e della Formazione

invio esclusivamente a mezzo e-mail

A tutto il Personale dipendente per il tramite dei Sigg.ri

Prot.n. 4517 del 20.01.2018 Dr.ssa Laura Felici
Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche

Arch.Luca Lozzi
Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio

Magg.re Michele Lamanna
Dirigente del Dipartimento della Vigilanza e della Polizia Locale

Ai Responsabili dei Servizi Autonomi:
Servizio Autonomo Politiche Sociali: Dr.ssa F.Moreschi
Servizio Autonomo Politiche Educative: Dr.ssa E.Bossetti
Servizio Autonomo Fondazione ICM : Dr.P.Togninelli

Ai Responsabili Tutti

Oggetto : **LEGGE DI BILANCIO 2018 ambito previdenziale e pensionistico**

Per opportuna informazione del personale dipendente, si evidenziano gli aspetti, che più interessano la platea dell'impiego pubblico, in ambito previdenziale e pensionistico, in attesa che l'Inps emani specifiche ed opportune circolari applicative :

Nella Legge di bilancio per il 2018 (legge 205/17, pubblicata su G.U. n. 302 del 29.12.2017) sono state introdotte alcune novità sui temi della previdenza.

Aspettativa di vita

La Legge di bilancio conferma la determinazione dell'età anagrafica per l'accesso al pensionamento attraverso il meccanismo dell'aspettativa di vita. La novità, rispetto al passato, è che gli adeguamenti successivi non potranno prevedere incrementi dell'aspettativa di vita superiori ai 3 mesi.

Nel caso l'aspettativa registrasse incrementi superiori ai 3 mesi i mesi eccedenti verranno recuperati nel biennio immediatamente successivo. Infine in caso di decrementi nell'aspettativa di vita non si procederà ad alcun adeguamento ma gli stessi verranno portati in diminuzione dagli eventuali incrementi che si dovessero registrare nei bienni successivi. (art. 1 comma 146).

Pertanto la Legge di bilancio conferma l'incremento di 5 mesi dell'aspettativa di vita che decorrerà **dal 1 gennaio 2019 e che porterà l'età anagrafica per l'accesso alla pensione di vecchiaia a 67 anni.**



prov. n. 4517 del 20.01.2018

Per lo stesso provvedimento, dalla stessa data, la pensione anticipata potrà essere conseguita solo con 42 anni e 3 mesi di contribuzione per le donne e 43 anni e 3 mesi per gli uomini.

Sono esclusi dall'incremento dell'aspettativa di vita previsto dal 2019 (per entrambe le tipologie di pensione):

i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti previsti dal decreto legislativo 67/11, che possano vantare una contribuzione minima di almeno 30 anni(c.d. attività usuranti)

le categorie di lavoratori indicati nell'allegato B (di seguito riportato) alla Legge di bilancio, a patto che possano vantare una contribuzione minima di almeno 30 anni e che svolgano tale attività da almeno 7 anni negli ultimi 10 (mansioni gravose); tra essi gli insegnanti della scuola dell'infanzia e gli educatori degli asili nido.

Ape Sociale e Ape Volontaria , erogate per 12 mensilità :

L'APE VOLONTARIA viene prorogata fino al **31/12/2019** e per **l'APE SOCIALE** , viene istituito il Fondo Ape sociale per finanziare le eventuali decorrenze successive al 2018.

Come è noto, con il DPCM 4/9/2017, n. 150, pubblicato nella G.U. n. 243, del 17/10/2017, è stato dato l'avvio all'anticipo pensionistico volontario (APE), istituito dall'art. 1, comma 166, della L. n. 232/2016.

Rinviando i dettagli e le modalità operative specifiche alla prossima circolare Inps in materia , si ricorda che i soggetti beneficiari sono coloro che:

- abbiano almeno 63 anni di età;
- siano in possesso di almeno 20 anni di anzianità contributiva;
- non siano lontani dal regime obbligatorio di pensionamento da più di 3 anni e 7 mesi;
- siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle sue forme sostitutive o esclusive e alla gestione separata;
- non siano già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

L'APE SOCIALE (Indennità a carico dello Stato di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016viene estesa:

ai lavoratori a tempo determinato a patto che possano vantare 18 mesi di lavoro dipendente negli ultimi 36 mesi prima della cessazione del rapporto di lavoro e abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

per quel che riguarda l'APE sociale si è intervenuto sul requisito dello "stato di disoccupazione" richiesto, prevedendo che esso si configuri (oltre che nel caso di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, come attualmente previsto) anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;

le categorie inizialmente previste per l'accesso sono state integrate da quelle inserite nell'allegato B alla Legge di bilancio, che si riporta a tergo della presente nota informativa .



prot. n. 4517 del 30.01.2018

Si riconosce quindi l'accesso all'Anticipo pensionistico agevolato anche alle 4 categorie aggiuntive esentate dal prossimo adeguamento alla speranza di vita (lavoratori che prestano servizio presso impianti siderurgici, i braccianti agricoli, i lavoratori marittimi e i pescatori) a condizione, come prevede la norma attuale, di avere 6 anni di lavoro gravoso svolto negli ultimi 7 anni prima del pensionamento, mentre, come detto sopra, si amplia l'intervallo temporale in cui maturare il periodo di attività richiesto nelle professioni gravose (in particolare oltre allo schema 6 anni su 7 viene altresì prevista la possibilità di maturare il periodo di attività secondo lo schema 7 anni su 10).

Si semplifica la procedura per l'accesso all'indennità, sempre per le attività gravose, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla tariffa INAIL del 17 per mille, indicato come elemento necessario del Decreto n. 88/2017 ai fini della validità della domanda da inoltrare per la concessione del beneficio

Inoltre vengono modificati i requisiti dei potenziali beneficiari:

- **beneficiari della legge 104/92 per assistenza** (da almeno 6 mesi) a parente o affine **convivente fino al secondo grado di parentela** a condizione che i genitori, o il coniuge della persona assistita, abbiano compiuto 70 anni di età o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- il **requisito contributivo** per i beneficiari dell'Ape Social, per le sole donne, è **ridotto di un anno per ogni figlio** fino ad un massimo di 2 anni.

La **domanda per l'accesso all'APE**, per coloro che raggiungono i requisiti nel corso del 2018, deve essere effettuata entro il **31 marzo 2018** ovvero entro il 15 luglio 2018. Verranno accettate anche le domande effettuate entro il 30 novembre 2018, salvo verifica della compatibilità finanziaria con le risorse residue.

E' utile segnalare, in merito all'APE SOCIALE, che l'Inps, con messaggio 11 dicembre 2017 n. 4947, ha precisato le relative caratteristiche

La prestazione è incompatibile (art. 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n. 232):

- con trattamento pensionistico diretto a carico delle gestioni per le quali è previsto l'accesso AGO, forme sostitutive ed esclusive della medesima, Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, Gestione separata;
- con pensioni dirette erogate da istituzione estera;
- con le prestazioni di accompagnamento a pensione (categorie 027 - VOCRED, 028 - VOCOOP, 029 - VOESO, 043 - INDCOMM, 127 - CRED27, 128 - COOP28, 198 - VESO33, 199 - VESO92).

E' invece compatibile con:

- i trattamenti ai superstiti
- le prestazioni di invalidità civile
- le rendite dirette INAIL
- l'assegno sociale, entro i limiti di reddito tempo per tempo previsti.

L'APE sociale è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di accesso. Non sono pertanto ammesse decorrenze inframese (art. 7 comma 2 DPCM 88/2017).

Solo in fase di prima applicazione, e quindi per le domande presentate fino al 30 novembre 2017, l'APE sociale è corrisposta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo

Per l'APE volontaria, la relativa adesione deriverà dalla scelta del pensionando basata su valutazioni economiche e personali



pub. n. 4517 del 30. 01. 2018

Per ottenere l'APE volontaria sarà necessario attivare, tramite i canali autorizzati, un percorso in due step con la domanda di certificazione INPS del possesso dei requisiti (63 anni di età e 20 anni di contributi e contestualmente trovarsi a non più di 3 anni e 7 mesi dal pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio, soddisfare l'ulteriore condizione che l'importo della pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, risulti non inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria cioè 710,5 euro al mese per il 2018) e successivamente la domanda per accedere all'APE.

Il lavoratore, contestualmente, dovrà produrre anche domanda diretta ad ottenere la pensione di vecchiaia da liquidarsi al raggiungimento dei requisiti anagrafici previsti dalla normativa vigente (di regola 66 anni e 7 mesi, al netto dei futuri adeguamenti alla speranza di vita che scatteranno dopo il 2018).

Entrambe le domande non saranno revocabili una volta perfezionato il contratto di prestito.
Non è necessario, per l'Ape volontaria, cessare l'attività lavorativa in misura totalitaria.

PRECOCI

Le estensioni descritte per APE SOCIALE dal 2018 sono previste anche per i precoci, (i cui requisiti basilari sono 41 anni di anzianità contributiva e almeno 12 mesi di effettiva prestazione di lavoro contributivo al compimento dei 19 anni, oltre alle condizioni previste per l'ape sociale (attività gravose – assistenza disabile – soggetto con invalidità civile accertata con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 74%). Anche per i precoci viene rimodulata l'autorizzazione di spesa ai fini del concorso al finanziamento dell'estensione del beneficio per il 2018 e per gli anni successivi

. Viene stabilito che, per i suddetti pensionamenti, le indennità di fine servizio comunque denominate sono disposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE PUBBLICA

Nella legge di bilancio per il 2018 (legge 205/17) sono state introdotte alcune importanti novità sui temi della previdenza complementare pubblica.

Vengono estese ai dipendenti pubblici le disposizioni del Dlgs 252/05 riguardanti la deducibilità dei premi e contributi versati oltre al regime di tassazione delle prestazioni. Pertanto dal 1 gennaio 2018 la deducibilità dei premi versati al fondo Espero o al fondo Perseo-Sirio si innalza fino a **5.164,57 €** annui. La tassazione delle prestazioni (riscatto capitale, pensione integrativa) scende al 15% e si riduce dello 0,3% per ogni anno di partecipazione al fondo oltre il 15° anno, fino ad un minimo del 9%.

Viene introdotta, per gli **assunti successivamente alla data del 1 gennaio 2019**, la possibilità che le parti istitutive dei fondi pensione regolamentino le modalità di adesione anche attraverso forme di **silenzio-assenso** garantendo una piena diffusione delle informazioni e la libera espressione di volontà dei lavoratori (c.157)

In considerazione dell'importanza e dell'interesse diffuso della materia, si invita ogni Responsabile di Servizio a garantire la massima divulgazione e presa visione, con relativa sottoscrizione, da parte del relativo personale assegnato, **DI RUOLO E NON DI RUOLO** anche da parte di coloro che sono assenti alla data attuale dal



Prot. n. 4517 del 30.01.2018

servizio a qualunque titolo e da parte di chi non è dotato di postazione informatica
Il suddetto atto è disponibile anche in casella di scambio ed è pubblicato sul sito istituzionale
del Comune - " Amministrazione trasparente - ai sensi del D.Lgsvo 33/2013

Responsabile del procedimento
Dr.ssa A. Muratore

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane
trattamento giuridico , Politiche Comunitarie,
Politiche del Lavoro e della Formazione
(Dr. C. De Angelis)

Il Segretario Generale e Dirigente del Dipartimento
del Servizio Risorse Umane trattamento giuridico , Politiche
Comunitarie, Politiche del Lavoro e della Formazione
Dr.M. Di Rocco

Allegato B (legge 205/17 articolo 1, comma 148, lettera a)

Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici

Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni

Conciatori di pelli e di pellicce

Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante

Conduttori di mezzi pesanti e camion

Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato
in turni

Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza

Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido

Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati

Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia

Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca

Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative

Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte
temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011

Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.